

Codice DB0710

D.D. 30 ottobre 2014, n. 603

Imposizione di servitu' ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei comuni di OVIGLIO (AL), BERGAMASCO (AL), TERZO (AL), BISTAGNO (AL) e PONTI (AL), necessari per la costruzione e l'esercizio del metanodotto "OVIGLIO - PONTI - DN 750 mm (30") - 75 bar".

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 e s.m.i. "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs. n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la DGR n. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza in data 09.10.2006 presentata alla Regione Piemonte - Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti – Settore Programmazione e risparmio in materia energetica, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in S. Donato Milanese — Piazza Santa Barbara n. 7 - ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio 27/29 - volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto "OVIGLIO - PONTI - DN 750 mm (30") - 75 bar" - localizzato, tra gli altri, nei comuni di OVIGLIO (AL), BERGAMASCO (AL), TERZO (AL), BISTAGNO (AL), PONTI (AL) - previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la determinazione dirigenziale n. 58 in data 02.11.2007 con la quale il Settore regionale Programmazione e risparmio in materia energetica, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, ha approvato le risultanze della sopracitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 09.10.2006 integrato dagli approfondimenti di cui alla nota SNAM n. 19365 in data 05.06.2007;
2. dichiarazione della pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. art. 12 comma 1 lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente all'area di una fascia di terreno larga m. 20,00 per parte dall'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas e conseguente adozione della variante allo strumento urbanistico;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza a suo tempo presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Attività Negoziabile e Contrattuale Espropri – Usi Civici - allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza per un periodo di ventiquattro mesi e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria (al fine di avviare i lavori previsti nel citato progetto definitivo per la cui realizzazione è indispensabile disporre degli immobili interessati) in quanto il metanodotto esistente evidenziava capacità di trasporto limitate ed il superamento di tale criticità, considerato il crescente fabbisogno energia delle utenze civili e industriali, rivestiva carattere di particolare urgenza .

Visto il proprio provvedimento n. 847 del 22.07.2008 con il quale era stata autorizzata l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti tra gli altri, nei comuni di OVIGLIO (AL), BERGAMASCO (AL), TERZO (AL), BISTAGNO (AL) e PONTI (AL), necessari per la costruzione e l'esercizio del metanodotto di cui all'oggetto.

Considerato che per alcuni proprietari di terreni interessati dal tracciato, siti nei comuni di OVIGLIO (AL), BERGAMASCO (AL), TERZO (AL), BISTAGNO (AL) e PONTI (AL), i quali avevano già a suo tempo sottoscritto l'accordo preliminare per la costituzione di servitù volontaria, non era stata possibile la successiva stipula dell'Atto Notarile in quanto erano stati riscontrati:

1. assenza di valido titolo di proprietà (mancata denuncia di successione ecc.)
2. presenza di iscrizioni pregiudizievoli (pegni, ipoteche ecc.)
3. successiva irreperibilità degli interessati (trasferimento all'estero ecc.).

Rilevato che il termine finale per il compimento delle espropriazioni, fissato dal provvedimento regionale di autorizzazione n. 58/2007 sopracitato, scadeva il 01.11.2012.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 06.09.2012, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio n. 27/29 – volta ad ottenere la proroga (ex art. 13 comma 5 DPR 327/2001 e s.m.i.), della validità del provvedimento regionale n. 58/2007 con il quale erano stati autorizzati la costruzione e l'esercizio del nuovo metanodotto di cui all'oggetto, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione dirigenziale n. 103 in data 22.11.2012 con la quale il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – come previsto dall'art. 13 comma 5 DPR 327/2001 e s.m.i. – avendo ritenuto valide le motivazioni addotte da SNAM Rete Gas S.p.A. – aveva concesso la proroga di anni 2 della validità della predetta Determina n. 242/2007.

Rilevato pertanto il termine finale per il compimento delle espropriazioni era stato spostato a tutto il 31.10.2014.

Vista l'istanza presentata in data 12.09.2014 al Settore Regionale Attività Negoziabile e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria in quanto, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso, a tutt'oggi non è stato possibile sanare la situazione ed addivenire ad un accordo bonario.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore rosso barrato le aree di asservimento, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, avvenuta in data 08.10.2014, ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio dei Comuni di OVIGLIO (AL) e BERGAMASCO (AL), dal 03.10.2014 al 22.10.2014, nonché all'Albo Pretorio del Comune di PONTI (AL) dal 02.10.2014 al 22.10.2014.

Preso atto che, a seguito delle comunicazioni di avvio del procedimento, non sono pervenute osservazioni scritte da parte delle Ditte interessate dall'opera.

Dato atto che, dall'esame degli atti depositati presso questa Struttura, nonché dai successivi accertamenti effettuati, i terreni interessati dalla procedura coattiva non risultano gravati da Uso Civico.

Rilevato che il 31.10.2014 scadrà il termine ultimo per il completamento dei lavori e delle procedure espropriative, fissato dai sopraccitati provvedimenti regionali di autorizzazione n. 242/2007 e n. 103/2012 e con esso decadrà la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera di che trattasi.

Ravvisata pertanto la necessità di autorizzare con urgenza, a favore di Società SNAM Rete Gas S.p.A., l'imposizione di servitù coattiva di metanodotto sugli immobili elencati nei piani particellari allegati all'istanza presentata il 12.09.2014.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nei comuni di OVIGLIO (AL), BERGAMASCO (AL), TERZO (AL), BISTAGNO (AL) e PONTI (AL), interessati dal tracciato del metanodotto "OVIGLIO - PONTI - DN 750 (30") - DP 75 bar", meglio individuati con il colore rosso barrato negli allegati piani particellari che formano parte integrante del presente provvedimento, di cui costituiscono gli Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, e n. 5.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza degli stessi terreni prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 2

L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

1. La posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, di cavi accessori per reti tecnologiche, di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonché le opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
2. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml 20,00 (venti) per parte dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
3. la facoltà di SNAM Rete Gas di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
4. l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di SNAM Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
5. l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi nei casi di cui al punto 3;
6. l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
7. che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM Rete Gas a chi di ragione;
8. la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione nel possesso dei terreni interessati ed alla contestuale compilazione dello stato di consistenza delle aree da asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad asservimento ed i medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alla presa di possesso dei terreni interessati – che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 3, il luogo, il giorno e l'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento – sarà notificato, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. ai proprietari dei fondi, ed agli altri aventi diritto, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 7.

ART. 5

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita negli Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento .

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

ART. 6

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di SNAM Rete Gas S.p.A..

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un Tecnico di Fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 7

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente gli adempimenti sopracitati, il presente provvedimento diventerà esecutivo e quindi, a cura e spese della SNAM Rete Gas S.p.A., sarà registrato e trascritto senza indugio

presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 8

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 9

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.Lgs.vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo .

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D.Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente
Marco Piletta